

Informativa n° 8 –2 agosto 2019

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI AGOSTO	2
CONTRIBUENTI FORFETTARI: RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO....	2
NUOVA SABATINI: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI	2
2- CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019.....	3
3- DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI.....	4
4- CONTRATTI CONTINUATIVI E PERIODICI: LE NOTE DI VARIAZIONE	6
IL CASO PARTICOLARE DEI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA.....	6
IL PARERE DELLA CASSAZIONE N. 12468/2019.....	7
5- ACCORPATI IN UN UNICO PROVVEDIMENTO GLI INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE	9
LA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI CHE DANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI.....	9
LA NATURA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.....	9
LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.....	10
6- CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO	12
SOGGETTI GIÀ DOTATI DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO.....	12
SOGGETTI NON ANCORA DOTATI DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO	12
LA TRASMISSIONE DEI DATI DEGLI INCASSI (PER IL PERIODO TRANSITORIO E PER SOGGETTI SENZA REGISTRATORE).....	13
TRASMISSIONE DIRETTA O TRAMITE INTERMEDIARIO	13
UTILIZZO DEI DATI RICEVUTI.....	14
7- RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2018	15
RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN.....	15
DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE	16
DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T.....	16
8- CEDOLARE NEGOZI ANCHE CON CONTRATTI RINNOVATI NEL 2019	17
EFFICACIA E PROROGHE 2019.....	17

1- PRINCIPALI NEWS DI AGOSTO

CONTRIBUENTI FORFETTARI: RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

L'articolo 12, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 prevede che la detrazione per figli a carico debba essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetti al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfettario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie. Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

NUOVA SABATINI: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il nuovo iter di richiesta di erogazione del contributo in conto interessi derivante dall'agevolazione "Nuova Sabatini" inizia con l'accesso alla piattaforma <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/>. È stato stabilito che la impresa beneficiaria, a investimento ultimato, debba compilare la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta unica di erogazione (salvo che non abbia già richiesto una o più quote di contributo) riferita a tutte le previste quote annuali di contributo. Le piccole e medie imprese che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Mise la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR). Il Ministero, una volta ricevuto il modulo RQR erogherà entro 60 giorni la quota annuale di contributo maturata dall'impresa. Nel caso in cui, inoltre, l'importo del finanziamento deliberato in favore della pmi non sia superiore a euro 100.000 il Mise provvederà a erogare il contributo in un'unica soluzione (circolare n. 295900/2019). Il testo coordinato della circolare n. 14036/2017 modificata ed integrata è disponibile al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/normativa>.

2- CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.

ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese *ex* articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

3- DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2019 decorre dal 1° agosto il c.d. periodo feriale, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Esempio

Si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 22 luglio 2019, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 23 luglio al 31 luglio	9
giorni di sospensione non rilevanti	dal 1° agosto al 31 agosto	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 1° settembre al 21 ottobre	51

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 21 ottobre 2019.

Si segnala che secondo l'ordinanza n. 11632/2015 della Cassazione il termine feriale non può essere cumulato con l'ulteriore termine di 90 giorni previsto in caso di presentazione di istanza di accertamento

con adesione. La citata ordinanza ha difatti affermato che i 2 termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. Appare opportuno per completezza ricordare anche che l'esecutivo ha affermato che poteva ritenersi corretto anche mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Beneficiano del differimento anche le intimazioni a pagare successive agli accertamenti esecutivi. Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Risultano quindi escluse le decorrenze dei termini:

di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari)
per il versamento degli avvisi di addebito Inps
di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate
di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti
di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata
di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale)
di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione
per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione
per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri

Sostanzialmente non usufruiscono della sospensione dei termini i procedimenti di "natura amministrativa", le controversie di lavoro e, soprattutto, la presentazione all'ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

In particolare a questa ultima fattispecie si applica una ulteriore proroga dall'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 il quale modificando l'articolo 37, comma 11-*bis*, D.L. 223/2006, prevede la sospensione dall'1 agosto al 4 settembre dei termini:

- per la trasmissione di documenti richiesti dall'Agenzia delle entrate o altro ente,
- per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali oltre alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

4- CONTRATTI CONTINUATIVI E PERIODICI: LE NOTE DI VARIAZIONE

L'articolo 26, D.P.R. 633/1972 detta le regole per la modifica delle operazioni che si sono già cristallizzate ai fini Iva. Si tratta, come noto delle note di credito o di variazione.

In primo luogo, la richiamata norma sancisce l'obbligo, in capo al soggetto, di regolare eventuali variazioni che determinino un maggiore ammontare di imponibile e/o di imposta (rispetto a quello originario) per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Diversamente, qualora un'operazione (per la quale sia stata emessa fattura registrata) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese;
- o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;

il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola secondo le usuali regole Iva.

Si ricorda che il tema delle procedure individuali rimaste infruttuose rappresenta un terreno denso di equivoci e fraintendimenti con l'amministrazione finanziaria, posto che quest'ultima richiede un carattere di definitività che – all'atto pratico – rende quasi impossibile un'applicazione effettiva della disposizione. Su tale aspetto, si segnala che l'Aidc ha già presentato una denuncia agli organi comunitari, tesi a rendere più equilibrato il sistema interno dell'Iva sul punto.

In ogni caso, prosegue poi la norma, la facoltà di variazione in diminuzione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

IL CASO PARTICOLARE DEI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA

Il comma 9 dell'articolo 26, di recente inserito nella norma Iva, prevede che:

- nel caso di risoluzione contrattuale;
- relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica;
- conseguente a inadempimento;

la facoltà di emettere nota di accredito non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

La disposizione, in fase di prima lettura, poteva apparire quasi scontata e priva di senso. Tuttavia, si sono poi presentati dei casi che hanno riattribuito la giusta importanza al principio, anche per effetto del carattere interpretativo che può essere assegnato.

L'Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 2 aprile 2019, ha precisato che, qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per "supposto" mancato adempimento della controparte che contesta l'addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in esame, risultano subordinati all'esito del giudizio.

IL PARERE DELLA CASSAZIONE N. 12468/2019

La vicenda è stata analizzata di recente anche dalla Cassazione con la sentenza n. 12468 del 10 maggio scorso, avente ad oggetto una disputa tra un operatore telefonico e l'Agenzia delle entrate, in merito alla legittimità di utilizzo delle note di accredito per rettificare (in diminuzione) l'Iva addebitata ai clienti a seguito della risoluzione del contratto di abbonamento per applicazione della clausola risolutiva espressa, a seguito del mancato pagamento del canone pattuito.

Oltre alla comunicazione dell'attivazione della clausola effettuata dall'operatore telefonico, quest'ultimo aveva deciso di attivare decreti ingiuntivi qualora il credito fosse di importo superiore a 775 euro (e, successivamente, 1.550 euro).

L'Agenzia contestava la legittimità di tale comportamento, ritenendo altresì insufficiente il procedimento monitorio (ove applicato) in quanto non valevole a dimostrare l'infruttuosità.

Risolvendo la questione, trascurando la ricostruzione giuridica degli effetti della clausola risolutiva espressa, la Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sul significato del comma 9 dell'articolo 26.

In particolare:

- le prestazioni compiute dall'operatore antecedentemente alla risoluzione sono da ritenere imponibili anche se non ancora remunerate, in coerenza con l'articolo 1458, cod. civ. che sottrae alla retroattività le prestazioni già eseguite. Il meccanismo di rettifica (nota di credito) parrebbe quindi destinato a non poter trovare applicazione, perché si riferirebbe a operazioni non già caducate per effetto della risoluzione, ma destinate a restar ferme;
- ai sensi del comma 9 dell'articolo 26, Decreto Iva, in forza del quale il divieto scatta solo quando le due parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, la rettifica appare possibile, per effetto dell'inadempimento del cliente della compagnia telefonica;
- non appare possibile aderire alla contraria tesi dell'Agenzia (e dell'Avvocatura di Stato) che vorrebbe limitare la possibilità di emissione della nota di credito ai soli casi di contemporanea inadempimento di entrambe le parti, in quanto renderebbe la norma del tutto superflua;
- la disposizione si auto qualifica come interpretativa, e pertanto si applica anche al passato. Tale conclusione va sposata in quanto ragionevole, per il semplice fatto che ripristina la simmetria tra le parti, garantendo la neutralità dell'Iva. Infatti, l'operatore telefonico ha reso la propria prestazione, imponibile e insuscettibile di restituzione nei confronti del consumatore finale, sul quale non è riuscita a rivalersi dell'iva, a causa del suo inadempimento.

E la sentenza correttamente chiude enunciando il seguente principio di diritto "*In tema di Iva, a fronte della risoluzione per inadempimento da parte del consumatore finale di un contratto di abbonamento a servizi*

telefonici, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta ..., ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'Iva in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione".

Tale principio, riferibile ai contratti telefonici, potrà essere chiaramente esteso a tutte le fattispecie con caratteristiche similari.

5- ACCORPATI IN UN UNICO PROVVEDIMENTO GLI INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 ha consolidato in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'articolo 29, D.L. 179/2012 (recante incentivi fiscali all'investimento in *start up* innovative) e dell'articolo 4, D.L. 3/2015 (recante incentivi fiscali all'investimento in pmi innovative). Trattasi delle agevolazioni previste per le persone fisiche e per le società che effettuano conferimenti in denaro in start-up innovative o pmi innovative: ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall'imposta del 30% dei conferimenti rilevanti, mentre ai soggetti Ires spetta una deduzione dal reddito del 30% dei conferimenti rilevanti.

LA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI CHE DANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

L'articolo 3, D.M. 7 maggio 2019 definisce come investimenti agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in queste imprese. Rientrano nella nozione di investimento agevolato anche gli acquisti di quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27, D.L. 179/2012.

I conferimenti rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese da parte della *start up* o della pmi dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative o pmi innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Con riguardo alle *start up* innovative o pmi innovative ammissibili non residenti in Italia che esercitano nel territorio dello Stato una attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

LA NATURA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia i soggetti passivi Ires.

Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati (fino alla soglia di 1.000.000 euro); i soci di società di persone determinano la detrazione in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nel caso di conferimento effettuato dalla società (in questo caso non si applica la soglia di 1.000.000 euro dell'investimento agevolato). Qualora la detrazione Irpef sia

di ammontare superiore all'imposta lorda del singolo periodo di imposta, l'eccedenza potrà essere portata in detrazione dall'imposta lorda dei 3 periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le società di capitali possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati (fino alla soglia di 1.800.000 euro): qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei 3 periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'eccedenza non dedotta è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna *start up* innovativa o pmi innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare rilevano tutti i conferimenti ricevuti dalla impresa conferitaria.

Gli investitori devono ricevere e conservare, pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali:

- a) una certificazione della *start up* innovativa o pmi innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di 15.000.000 euro. Per i conferimenti effettuati dal 6 luglio 2019 la certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni. Per i conferimenti già effettuati nei periodi di imposta 2017 e 2018 e fino alla data del 5 luglio 2019 la certificazione deve essere rilasciata entro il 4 ottobre 2019;
- b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista, sui prodotti, nonché sull'andamento delle vendite e dei profitti. Per la pmi innovativa ammissibile vanno ulteriormente allegati al piano di investimento, a seconda delle casistiche, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia solida e di non disporre di garanzie, ovvero un *business plan* relativo ad un nuovo prodotto a ad un nuovo mercato geografico.

Il diritto alle agevolazioni (detrazione Irpef o deduzione Ires) decade se si verifica entro 3 anni dall'effettuazione dell'investimento:

- la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute;
- la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle pmi innovative ammissibili;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 da parte della *start up* innovativa secondo quanto risulta dall'aggiornamento della sezione del Registro Imprese;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, D.L. 3/2015 da parte della pmi innovativa ammissibile secondo quanto risulta dall'aggiornamento della sezione del Registro Imprese.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

L'articolo 1, comma 218, L. 145/2018 ha incrementato per il periodo di imposta 2019, relativamente agli investimenti in *start up* innovative, l'aliquota della detrazione Irpef/deduzione Ires dal 30% al 40% e ha introdotto una deduzione dal reddito pari al 50% dell'investimento agevolato per i soggetti Ires che

acquisiscono l'intero capitale sociale della *start up* innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni. Le novità sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

6- CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO

L'avvio della fase "telematica" della certificazione delle operazioni Iva è decollata ufficialmente lo scorso 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di utilizzare la fattura elettronica. Dal prossimo 1° gennaio 2020, invece, scatterà l'obbligo indistinto di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri; tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro.

Con l'approssimarsi di tale scadenza era emersa la impossibilità di riuscire a fornire e installare i c.d. registratori di cassa telematici, abilitati ad assolvere al duplice obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi. Mancavano gli strumenti ed anche il tempo per effettuare l'installazione e l'abilitazione delle macchine.

Così, sul filo di lana, il Legislatore è intervenuto con la legge di conversione del D.L. 34/2019 per stabilire:

- una sorta di "*semestre bianco di prima applicazione*" durante il quale è possibile effettuare una trasmissione differita dell'importo dei corrispettivi giornalieri (e questo vale sia per l'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 che per quello dal 1° gennaio 2020);
- un termine ampio – di 12 giorni – per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (a regime, quindi dopo la decorrenza del semestre bianco), in modo da poter superare anche i problemi connessi al possibile malfunzionamento delle connessioni, ovvero all'assenza di rete in alcune zone d'Italia.

Si dovrebbe, così, superare - senza l'assillo di commettere errori - la fase di prima sperimentazione del nuovo adempimento, anche grazie alle aperture fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E/2019.

Si precisa, in ogni caso, che le modalità tecniche per la trasmissione (più oltre dettagliate) sono **valide per il solo periodo transitorio** di avvio del nuovo adempimento.

Chiarito ciò, in relazione ai soggetti con obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019, possono configurarsi le seguenti situazioni.

SOGGETTI GIÀ DOTATI DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

Tali soggetti memorizzano ogni singola operazione con il nuovo strumento, ovvero con quello vecchio adattato con apposita scheda di aggiornamento, rilasciano al cliente un documento commerciale che svolge le più svariate finalità (da quelle interne all'esercizio, a quelle di natura fiscale, quale la comprova della spesa con l'indicazione del codice fiscale del soggetto, etc.).

Assolto all'onere di memorizzazione, il contribuente provvederà all'invio giornaliero dei corrispettivi (avvalendosi – se ritiene - del differimento di 12 giorni) per il tramite degli automatismi di cui è dotato l'apparecchio. Normalmente, con la chiusura giornaliera si attiva direttamente l'invio dei dati.

SOGGETTI NON ANCORA DOTATI DEL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO

Innanzitutto, va detto che – per effetto di quanto disposto dalla circolare n. 15/E/2019 - i soggetti che fossero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dallo scorso 1° luglio 2019 hanno la possibilità (ove non abbiano ancora installato un registratore telematico):

- di certificare gli incassi mediante il vecchio registratore, con l'emissione dello scontrino cartaceo;

- di certificare gli incassi mediante emissione di ricevuta fiscale.

Tali modalità sostituiscono l'obbligo di "memorizzazione", mentre la trasmissione dei dati potrà avvenire (sempre per il primo semestre di applicazione) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, gli incassi del mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il giorno 2 settembre 2019, cadendo il 31 agosto di sabato. È già stata richiesta una proroga di tale primo termine, finalizzata ad accorpate la trasmissione dei dati dei mesi di agosto e settembre in un'unica scadenza al 30 settembre 2019; ad oggi, però, tale differimento non è stato ancora ufficializzato.

Tali regole alternative, ha precisato la richiamata circolare, valgono comunque solo sino al momento di installazione e avvio del nuovo registratore telematico; da tale istante, dunque, si ricade nella casistica del precedente paragrafo.

LA TRASMISSIONE DEI DATI DEGLI INCASSI (PER IL PERIODO TRANSITORIO E PER SOGGETTI SENZA REGISTRATORE)

Il provvedimento del 4 luglio 2019 ha stabilito le regole tecniche per provvedere all'invio dei dati dei corrispettivi, valevoli per il semestre transitorio per i soggetti che non si sono ancora dotati degli strumenti elettronici di nuova generazione.

Sono sostanzialmente ammesse 2 modalità base, coincidenti con altrettanti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a decorrere dalla fine del mese di luglio:

- a) servizio di **upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- b) servizio **web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può anche essere effettuata anche mediante un sistema (più evoluto dei precedenti) di cooperazione applicativa, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

TRASMISSIONE DIRETTA O TRAMITE INTERMEDIARIO

La trasmissione del *file* contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le due modalità "base" sopra rappresentate:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero da un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

UTILIZZO DEI DATI RICEVUTI

I dati, cioè la partita Iva del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l'importo dei corrispettivi distinto per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", inviati all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi Iva al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i principi della normativa sulla *privacy*.

Potranno avere accesso ai dati esclusivamente gli operatori appositamente incaricati dei controlli, le cui azioni resteranno puntualmente tracciate dal sistema.

7- RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2018

Anche per il periodo d'imposta 2018 in sede di redazione del modello Redditi 2019 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t,

rese note dal Mef, nelle misure oggi applicabili, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello Redditi 2019 quadri RF o RG; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2019.

Anche per il 2018 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese né concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi. In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria, ma per opzione; la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha confermato con il comunicato stampa citato che per il 2018 esse ammontano a:

- 16,80 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 48 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

In particolare sempre ieri è intervenuta l'Agenzia delle entrate con un ulteriore comunicato stampa, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP, utilizzando:

- i codici 43 e 44 nel rigo RF55, deduzione per i trasporti all'interno del comune,
- i codici 16 e 17 nel rigo RG22, deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale.

DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

8- CEDOLARE NEGOZI ANCHE CON CONTRATTI RINNOVATI NEL 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni di tipo commerciale; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione abitativa, da quest'anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi, la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell'esercizio dell'impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

La tassazione è consentita per le locazioni commerciali al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa, essendo un regime sostitutivo Irpef per la tassazione fondiaria;
- inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef (quest'ultimo più gravoso, soprattutto per chi dichiara redditi elevati), consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

EFFICACIA E PROROGHE 2019

Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati "nell'anno 2019" (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest'anno), senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente,

se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Con la recente **risposta a interpello n. 297/2019** l' Agenzia delle entrate precisa 2 aspetti:

- il primo riguarda il caso del decesso del proprietario dell'immobile. Il **subentro mortis causa** nel contratto di locazione non configura una ipotesi di cessazione e nuova stipula del contratto di locazione, sicché, anche ove l'apertura della successione e il relativo subentro avvenissero nel 2019, **non è consentito agli eredi effettuare l'opzione** per la cedolare;
- il secondo chiarimento, ben più interessante in quanto di portata generale, riguarda il caso di contratto scaduto nel 2019. Ci si era domandati, infatti, se il riferimento ai contratti di locazione di immobili commerciali stipulati nel 2019 consentisse **l'opzione in relazione a contratti solo prorogati nel 2019**; la risposta risulta positiva.

Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato nel 2013 e che giunga a proroga nel 2019.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 297/2019, l'opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per gli ulteriori 6 anni di contratto.